

Statuto del Consiglio pastorale diocesano Diocesi di Biella

I. NATURA, FINALITÀ, ORGANI

Art. 1

Il Consiglio pastorale diocesano, composto da Presbiteri, Diaconi, Consacrati e soprattutto da Laici, ai sensi dei canoni 511-514 del Codice di diritto canonico, è un organo consultivo che contribuisce a realizzare la comunione nella Chiesa particolare come strumento di partecipazione, aperto a tutte le componenti del Popolo di Dio. La comunione favorita dal Consiglio Pastorale Diocesano esprime positività, creatività, speranza e gioia.

Art. 2

Il Consiglio pastorale diocesano, sotto l'autorità del Vescovo, ha il compito di studiare, valutare e proporre conclusioni operative per quanto riguarda le attività pastorali della Diocesi, in ordine alle attuazioni concrete e di dare contributi al Vescovo, in particolare contribuendo all'elaborazione del piano pastorale e alla sua realizzazione.

Nell'ambito dei compiti attribuiti, il Consiglio pastorale diocesano:

- fa una lettura attenta della Chiesa diocesana (attività delle zone, dei gruppi, dei vari Consigli...);
- raccoglie, approfondisce dati, suggerimenti, istanze che provengono dal territorio della diocesi;
- delinea proposte riguardo alle attività pastorali della Diocesi;
- confronta tali proposte con la Parola di Dio.

Non sono di pertinenza del Consiglio pastorale diocesano le questioni relative allo stato delle persone fisiche, né quelle relative a nomine, rimozioni e trasferimenti.

Art. 3

Il Consiglio pastorale diocesano è presieduto dal Vescovo, assistito dal Vicario generale. Il Consiglio pastorale diocesano è convocato dal Vescovo, cui spetta determinare le questioni da trattare e disporre l'ordine dei lavori, sentite anche le proposte dei Consiglieri.

Art. 4

Ogni Consigliere, senza vincolo di mandato, arricchendo il Consiglio della propria particolare esperienza, attento alle realtà ecclesiali in cui è inserito, ricerca, con gli altri membri, il bene dell'intera comunità diocesana, in piena comunione con il Vescovo.

Art. 5

Il Consiglio pastorale diocesano esplica le proprie funzioni attraverso i seguenti organi:

- 1) Assemblea;
- 2) Segretario e Segreteria;
- 3) Eventuali Commissioni.

II. COMPOSIZIONE, DESIGNAZIONE, DURATA IN CARICA

A. COMPOSIZIONE

Art. 6

Il Consiglio pastorale diocesano è composto da fedeli maggiorenni che abbiano già ricevuto la Confermazione e che siano in piena comunione con la Chiesa cattolica, in rappresentanza di tutta la porzione del Popolo di Dio che costituisce la Diocesi, tenuto conto delle sue articolazioni e dei diversi ruoli esercitati dai fedeli nell'apostolato, sia singolarmente, sia in forma associata: "Al Consiglio pastorale non vengano designati se non fedeli che si distinguono per fede sicura, buoni costumi e prudenza" (can. 512, § 3).

Compongono il Consiglio:

- a) il Vicario generale ed eventuali Vicari episcopali, il Rettore del Seminario, il Segretario della C.I.S.M., la Segretaria della U.S.M.I.;
- b) 24 laici eletti dalle Zone pastorali (3 da ciascuna delle Zone pastorali);
- c) 2 presbiteri designati dal Consiglio presbiterale diocesano ed 1 Diacono permanente (designato dall'Assemblea dei Diaconi permanenti);
- d) 1 Religiosa ed 1 Religioso designati con *iter* proprio;
- e) 1 rappresentante della Comunità monastica di Bose;
- f) 1 rappresentante del Coordinamento degli Uffici pastorali; 2 rappresentanti della Consulta delle Aggregazioni laicali; 1 rappresentante della Caritas diocesana; 1 rappresentante degli Insegnanti di religione cattolica; 1 rappresentante delle Scuole cattoliche;

g) Alcuni membri nominati direttamente dal Vescovo.

Va comunque favorito l'equilibrio numerico dei due sessi all'interno del Consiglio, nonché un'adeguata distribuzione generazionale dei suoi membri. A tale ultimo fine, tra i 3 delegati di ciascuna Zona pastorale, almeno uno dovrà avere età inferiore ad anni 30 all'atto della nomina.

B. MODALITÀ DI DESIGNAZIONE

Art. 7

Le modalità e le norme relative alle votazioni ed alle designazioni vengono stabilite da un apposito Regolamento, promulgato dal Vescovo e valido sino a modifiche.

C. DURATA IN CARICA

Art. 8

Il Consiglio pastorale diocesano nel suo insieme si rinnova ogni cinque anni. Allo scadere del mandato, il Vescovo dà avvio con proprio decreto alle procedure necessarie per il rinnovo del Consiglio e, una volta avvenute le elezioni, lo costituisce per il nuovo quinquennio.

Ad eccezione dei membri di diritto, l'incarico di Consigliere non può essere ricoperto per un periodo superiore ai due mandati consecutivi.

Art. 9

I singoli Consiglieri decadono dall'incarico:

- a) per dimissioni, presentate per iscritto e motivate al Vescovo, al quale spetta decidere se accettarle o respingerle;
- b) per trasferimento in altra Zona pastorale, nel caso di laici eletti;
- d) per cessazione dell'incarico, nel caso di membri di diritto;
- e) per trasferimento ad altra Diocesi;
- f) per assenza dalle sessioni, secondo quanto disposto dall'art. 12;
- g) per altre cause previste dal diritto.

La sostituzione dei Consiglieri decaduti, salvo si tratti di membri di diritto, avviene a norma del Regolamento previsto dall'art. 7.

I Consiglieri così subentrati durano in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.

III. ASSEMBLEA

A. LE SESSIONI DEL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

Art. 10

Il Consiglio pastorale diocesano sarà convocato in sessione ordinaria almeno quattro volte all'anno, secondo il calendario stabilito dal Vescovo, sentita l'Assemblea, all'inizio di ogni anno pastorale.

Potrà venire convocato in sessione straordinaria per iniziativa del Vescovo o su richiesta della maggioranza dei Consiglieri. In questo caso i Consiglieri richiedenti la convocazione del Consiglio dovranno presentare istanza scritta alla Segreteria, proponendo gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Art. 11

Il Consiglio pastorale diocesano può essere invitato dal Vescovo a giornate di spiritualità e a momenti di formazione teologico-pastorali. Momenti di preghiera comune sono previsti in occasione di ogni sessione.

Sono altresì previsti, ove la programmazione della sessione lo consenta, momenti di libero dialogo o di approfondimento tematico con esperti esterni, invitati dal Vescovo stesso, sentita la Segreteria ed eventualmente l'Assemblea.

Art. 12

I membri del Consiglio pastorale diocesano hanno il dovere di intervenire personalmente tutte le volte che il Vescovo li convoca; non possono farsi rappresentare, ad eccezione dei membri di diritto in caso di loro impossibilità. La loro presenza è richiesta per tutta la durata della sessione. Le assenze, anche parziali, devono essere giustificate al Segretario.

La Segreteria verifica annualmente il registro delle presenze. L'assenza ingiustificata dalle sessioni per tre volte consecutive comporta la decadenza del Consigliere, previo ascolto delle ragioni dell'interessato.

In caso di ripetute assenze, anche giustificate, la Segreteria valuterà le singole situazioni, richiamerà il Consigliere e interpellerà l'organismo che lo ha designato per poi prendere le opportune decisioni, ivi compresa la proposta di sostituzione.

B. CONVOCAZIONE, ORDINE DEL GIORNO E PREPARAZIONE DELLE SESSIONI

Art. 13

L'ordine del giorno delle sessioni è stabilito dal Vescovo, sentita la Segreteria. È redatto dal Segretario e firmato dal Vescovo e dal Segretario stesso.

Art. 14

Ciascun membro del Consiglio pastorale diocesano ha la facoltà di proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di uno o più argomenti pertinenti al Consiglio. La proposta dovrà pervenire al Vescovo per iscritto, tramite la Segreteria, con l'indicazione dei motivi posti a sostegno della stessa. Il Segretario darà in Assemblea comunicazione di tutte le proposte presentate, indipendentemente dall'inserimento o meno del loro oggetto nell'ordine del giorno.

Art. 15

I temi all'ordine del giorno sono di norma studiati e approfonditi dalla Segreteria, che dovrà rendere disponibili ad ogni Consigliere, con congruo anticipo, tutti i documenti preparatori che dovranno servire come strumento di lavoro per i Consiglieri e l'intero Consiglio pastorale.

Art. 16

I singoli Consiglieri, a cura del Segretario, dovranno venire convocati per le sessioni dell'Assemblea a mezzo avviso scritto, almeno quindici giorni prima della data fissata per la sessione, con allegati l'ordine del giorno, i documenti preparatori e il programma della sessione. L'invio dell'avviso di convocazione, con gli allegati, potrà essere effettuato anche mediante posta elettronica o con altri mezzi che garantiscano l'avvenuta ricezione da parte dei destinatari.

C. SVOLGIMENTO DELLE SESSIONI

Art. 17

Le sessioni del Consiglio pastorale diocesano sono presiedute dal Vescovo o dal Vicario incaricato. La moderazione ed il coordinamento dei lavori dell'Assemblea sono affidati ad un membro della Segreteria e saranno condotti in maniera da favorire un dialogo costruttivo fra i membri del Consiglio e tra questo e il Vescovo. Se risulterà opportuno si potranno formulare delle "mozioni conclusive" sulle quali esprimersi e votare da parte dei Consiglieri.

Il verbale della riunione verrà approvato dal Consiglio nella seduta successiva.

Art. 18

L'Assemblea del Consiglio pastorale diocesano risulterà validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri. In caso di presenza di un numero di Consiglieri inferiore a quello legale, l'Assemblea potrà validamente proseguire e concludere i lavori ove il Vescovo, o il Vicario che presiede la sessione, lo consenta.

IV. SEGRETARIO E SEGRETERIA

Art. 19

Il Segretario è nominato dal Vescovo tra i membri del Consiglio e resta in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.

Il Segretario, sotto la direzione del Vescovo o del Vicario incaricato, in collaborazione con il Delegato vescovile per il coordinamento degli Uffici Pastoralis, ha il compito di svolgere tutte le attività necessarie per il buon andamento del Consiglio.

A questo scopo, in particolare:

- a) tiene l'elenco dei Consiglieri, provvedendo agli adempimenti necessari per le sostituzioni nel corso del mandato;
- b) riceve dai Consiglieri le proposte per la formulazione dell'ordine del giorno e le richieste di convocazione straordinaria, comunicando all'Assemblea tutte le proposte presentate, indipendentemente dal loro recepimento;
- c) prepara l'ordine del giorno delle riunioni;
- d) cura l'invio, nei termini stabiliti, dell'ordine del giorno delle sessioni, con i documenti annessi e con l'avviso di convocazione, utilizzando anche strumenti informatici.
- e) tiene il registro delle presenze;
- f) cura lo svolgimento delle riunioni (registro delle presenze, durata degli interventi, inserimento dei momenti di preghiera, eventuali lavori di gruppo, votazioni, approvazione di un documento finale...);
- g) stende il verbale delle sessioni, raccoglie notizie e documentazioni riguardanti l'attività del Consiglio e tiene aggiornato l'archivio;

Inoltre sono compiti del Segretario:

- h) mantenere i rapporti con gli altri Organismi diocesani;
- i) curare che i suggerimenti emersi dal CPD siano ripresi dagli Uffici Diocesani (secondo le proprie competenze) e dai Consigli zionali e tradotti in essenziali indicazioni pastorali per tutte le comunità diocesane;
- j) diffondere all'esterno le informazioni utili alla comunicazione delle attività del Consiglio.

Art. 20

La Segreteria è composta dal Segretario stesso e da quattro membri da lui scelti all'interno del Consiglio. La Segreteria coadiuva il Segretario in tutte le attività a lui attribuite.

Sarà compito del Segretario organizzare il lavoro della Segreteria. Il Segretario potrà anche delegare agli altri membri della Segreteria parte delle attività a sé attribuite, sentito se opportuno il parere del Vescovo o del Vicario incaricato.

In dipendenza dello stretto vincolo fiduciario esistente tra Segretario e membri della Segreteria, questi ultimi si intenderanno automaticamente cessati dall'incarico qualora per qualsiasi motivo si interrompa il mandato del Segretario.

Il Segretario, in via episodica e transitoria, potrà avvalersi di collaboratori da lui scelti anche al di fuori del Consiglio.

V. COMMISSIONI

Art. 21

Il Consiglio pastorale diocesano può deliberare la costituzione nel proprio ambito di Commissioni di indagine e di studio, soprattutto in vista della preparazione delle sessioni.

Il numero dei componenti di ciascuna Commissione, le modalità della loro designazione e la durata del mandato sono decisi dall'Assemblea, con l'assenso del Vescovo o del Vicario incaricato. Spetta alla Segreteria il coordinamento del lavoro delle Commissioni.

VI. NORME FINALI

Art. 22

Le presenti norme statutarie possono essere modificate dal Vescovo di propria iniziativa, o con voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri.

Approvato in Biella il giorno 1/3/2012.